

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*



Autorità garante della concorrenza e del mercato
AGCM

Prot. 0051660 del 09/09/2010 07 38

Documento: Principale Releiro:Parten...

Direzione Generale per la Tutela del Consumatore
Direzione Energia e Industria
Rif. PS/6013

00198 Roma
Piazza G. Verdi, 6/a - Tel. 06858211

Spett.le Aduc
Via Cavour, 68
50129 Firenze

Comunicazione via fax 055.2302452

Oggetto: Integrazione oggettiva della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo), nonché ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera del 15 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 283 del 5 dicembre 2007, **procedimento per la sospensione provvisoria** ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 9 del Regolamento e **contestuale richiesta di informazioni** ai sensi dell' art. 12, comma 1, del Regolamento.

I. L'avvio del procedimento

1. Il 12 luglio 2010 è stato disposto l'avvio di un procedimento istruttorio ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, con riferimento alla pratica commerciale, posta in essere da Eurocontent Ltd attraverso il sito internet www.easy-download.info, consistente nell'indurre i consumatori a sottoscrivere, in modo non consapevole, un abbonamento biennale per un importo di 96 euro all'anno da corrispondere in via anticipata, nel momento in cui richiedono di scaricare dalla rete programmi e applicazioni di largo uso per *personal computer* (ad es. VLC Media Player, Open Office, Opera, ecc.). In particolare, il procedimento istruttorio è volto a verificare la possibile violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

II. Estensione del procedimento

2. Le evidenze raccolte nel corso del procedimento mostrano l'opportunità di ampliare l'oggetto del procedimento anche ai comportamenti posti in essere da Eurocontent Ltd consistenti, da ultimo nella minaccia di azioni giudiziali per il

recupero delle somme non pagate, in quanto suscettibili di integrare una violazione degli artt. 20, co. 2 e 25, lett. e) del Codice del Consumo.

3. In particolare, da numerose segnalazioni si ha evidenza che la società Eurocontent Ltd, almeno dal mese di luglio 2010, invia ai consumatori lettere il cui oggetto è **Avviso urgente - ULTIMO SOLLECITO**. Tali lettere, da un lato, addebitano al consumatore 5 euro di spese di sollecito per non aver pagato il canone annuale (96 euro), richiesto con precedenti solleciti, per un totale di 101 euro e, dall'altro, nella parte finale della lettera recitano testualmente:

"IMPORTANTE.

La informiamo che, al fine di garantire la gestione economica del nostro rapporto contrattuale, saremo costretti in caso di ulteriore ritardo nel pagamento ad indicare il nostro ufficio recupero crediti/studio legale per il recupero del credito tramite azione giudiziale.

Le ingenti spese derivanti da questa azione legale sono a suo carico! Qualora siano soddisfatte le condizioni giuridiche, lei avrà ulteriori svantaggi quali, ad esempio, la notifica dei fatti a diverse agenzie di credito.

La preghiamo di considerare seriamente questo sollecito e potrà risparmiare i costi aggiuntivi derivanti dal ritardo nel pagamento del credito" (sottolineature aggiunte).

III. Presupposti per la sospensione provvisoria della pratica

4. Sulla base degli elementi acquisiti sussistono nel caso di specie i presupposti perché l'Autorità delibere, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria della pratica commerciale contestata al punto II.

Infatti, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, numerose richieste di intervento pervenute all'Autorità segnalano, accanto all'asserita ingannevolezza della pratica, anche la particolare pressione esercitata dal professionista mediante l'invio di solleciti assistiti dalla minaccia di azioni e di ulteriori conseguenze legali nei confronti dei consumatori (ivi compresa la "notifica dei fatti a diverse agenzie di credito") che, registrandosi nel sito internet www.easy-download.info per scaricare gratuitamente programmi software, avrebbero in realtà inconsapevolmente sottoscritto un abbonamento biennale ai servizi offerti da Eurocontent Ltd.

5. Sotto il profilo del *periculum in mora*, si osserva che, in considerazione dell'ampiezza della pratica quale risultante dall'elevatissimo numero di analoghe segnalazioni all'Autorità, la minaccia di esercizio dell'azione legale da parte del professionista potrebbe, nelle more del procedimento, indurre molti consumatori a corrispondere somme di cui successivamente sarebbe estremamente difficile e oneroso ottenere l'eventuale ripetizione, anche in ragione della dislocazione all'estero delle sedi della società e dell'estrema frammentarietà che caratterizza l'organizzazione e la struttura societaria del professionista.

IV. Modalità e termini istruttori

6. Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica:
- a) l'ampliamento dell'oggetto del procedimento con riferimento agli ulteriori comportamenti descritti al punto II;
 - b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Vittoria Tesei;
 - c) che il procedimento si concluderà **entro il 7 febbraio 2011**, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento;
 - d) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria;
 - e) che il responsabile del procedimento richiederà il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'art. 16, comma 3 e 4 del Regolamento;
 - f) che l'ufficio presso cui la Parte può accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell'accesso, è la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore . L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalla Parte o da persona delegata per iscritto;
 - g) che la Parte può presentare memorie scritte e documenti **entro 15 giorni** dal ricevimento della presente. **Il termine indicato è ridotto a 7 giorni con riferimento a memorie e documenti utili alla valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento.**

V. Richiesta di informazioni

7. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale sopra illustrata, si chiede a EuroContent Ltd di voler fornire, **entro 15 giorni** dal ricevimento della presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione):

1. presupposti di applicazione dell'addebito di 5 euro aggiuntivi per spese di sollecito;
2. numero di solleciti inviati sino ad oggi con minaccia di azione legale;
3. numero di consumatori che hanno corrisposto euro 101 a seguito dell'invio dei solleciti con minaccia di azione legale;
4. ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame.

8. I documenti presentati, nonché le eventuali memorie, possono essere trasmessi anche su adeguato supporto informatico.

9. Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche informazioni e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la segretezza, indicando le motivazioni che

giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti informazioni riservate.

10. Nell'attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del *Codice del Consumo*, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell'Autorità, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 e 20.000 euro se rifiutano o omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.

11. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento PS/6013. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla dottoressa Vittoria Tesei, al numero , fax 06/85821456, o al dott. Andrea Venanzetti, tel.).

Autorità Garante della Conoscenza e del Mercato

Il Responsabile del Procedimento
Vittoria Tesei

